Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° | ROMA - Martedì, 29 gennaio 1929 - ANNO VII | Numero 24

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA " GAZZETTA UFFICIALE ,,

Per ottenere che la " Gazzetta Ufficiale ,, pervenga in tutti gli Uffici provinciali nelle prime ore del giorno successivo a quello della data di pubblicazione e negli Uffici della Capitale in ora utile del giorno di pubblicazione, è stato disposto che a decorrere dal 1° febbraio p. v. la " Gazzetta Ufficiale ,, sia pubblicata a mezzogiorno.

In relazione a ciò si avvertono i Signori inserzionisti che potranno essere contenuti nella " Gazzetta Ufficiale ,, di ciascun giorno soltanto gli avvisi pervenuti prima delle ore 12,30 del giorno precedente.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **394**.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. **3203**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1998, che dà facoltà al Ministro per l'aeronautica di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, ad un reclutamento straordinario di sergenti in alcuni ruoli specializzati dell'Arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 agosto 1928, numero 1998, che dà facoltà al Ministro per l'aeronautica di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, ad un reclutamento straordinario di sergenti, nel ruolo specializzato dell'Arma aeronautica, categoria armieri-arteficieri, fotografi e automobilisti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 395.

LEGGE 20 dicembre 1928, n. 3204.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, relativo al trattamento da usarsi ai sottufficiali del ruolo combattente dell'Arma aeronautica, esonerati dal pilotaggio per motivi fisici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2167, che regola il trattamento da usarsi ai sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, esonerati dal pilotaggio per motivi fisici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 396.

LEGGE 24 dicembre 1928, n. 3208.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 397.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3162.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Busano e di Camagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 settembre 1927-V, n. 1792, col quale i comuni di Busano e di Camagna sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Rivara;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Rivara rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Busano e di Camagna;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Busano e di Camagna sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 398.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3163.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Schieranco ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Antrona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 983, col quale i comuni di Antrona e di Schieranco venivano riuniti in un solo Comune denominato Antrona Schieranco;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Antrona Schieranco funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Schieranco è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex co-

mune di Antrona è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Antrona Schieranco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 126. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **399.**

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3256.

Fissazione del contributo dovuto dal comune di Bassano, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722;
Veduto il R. decreto 7 febbraio 1926, col quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Bassano fu affidata al Consiglio scolastico regionale del Veneto a decorrere dal 1° gennaio 1926;
Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nel predetto Comune alla stessa data del 1° gennaio 1926: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi del Veneto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Bassano, della provincia di Vicenza, deve annualmente versare nella Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930, nella somma di L. 14,800 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Belluzzo — Mosconi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 177. — Sirovich.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 marzo 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di VICENZA.			
1	Bassano.	37	400	14,800

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Il Ministro per la pubblica istruzione: Belluzzo.

Numero di pubblicazione **400.**

REGIO DECRETO 20 settembre 1928, n. 3257.

Fissazione del contributo dovuto dal comune di Bassano, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;
Veduto il R. decreto 7 febbraio 1926, col quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Bassano fu affidata al Consiglio scolastico regionale del Veneto a decorrere dal 1° gennaio 1926;
Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel predetto Comune alla stessa data del 1° gennaio 1926: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Bassano, della provincia di Vicenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928, nella somma di L. 30,400 risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 178. — SIROVICH.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 1° *gennaio* 1926-31 *dicembre* 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di VICENZA.			
1	Bassano	38	800	30,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 401.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3169.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cavagnolo, Brozolo e Marcorengo ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Brusasco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 febbraio 1928-VI, n. 418, col quale i comuni di Brusasco, Cavagnolo, Brozolo e Marcorengo venivano riuniti in un solo Comune denominato Brusasco Cavagnolo;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Brusasco Cavagnolo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Cavagnolo, Brozolo e Marcorengo sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Brusasco è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Brusasco Cavagnolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 132. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 402.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. 3175.

Autorizzazione al comune di Turano a modificare la propria denominazione in « Turano Lodigiano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 27 maggio 1928 con cui il podestà di Turano, in esecuzione della propria deliberazione 16 febbraio 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Turano Lodigiano »;

Veduto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Milano con la deliberazione in data 24 agosto 1928, adottata con i poteri del Consiglio provinciale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Turano, in provincia di Milano, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Turano Lodigiano ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 138. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 403.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3164.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Raffa ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Puegnago.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1984, col quale i comuni di Puegnago e di Raffa venivano riuniti in un solo Comune denominato Puegnago;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Puegnago funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Raffa è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Puegnago è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Puegnago.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 127. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **404.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3166.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Corno di Rosazzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1928-VI, n. 705, col quale il comune di Corno di Rosazzo è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di S. Giovanni di Manzano;
Vista la deliberazione del podestà di S. Giovanni di Manzano rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Corno di Rosazzo;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Corno di Rosazzo è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 129. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **405.**

REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. **3165.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Nozza ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Vestone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1980, col quale i comuni di Vestone e di Nozza venivano riuniti in un solo Comune denominato Vestone;
Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Vestone funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Nozza è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Vestone è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Vestone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 128. — Sirovich.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1929.

Scioglimento del Sindacato veneto per l'assicurazione degli operai fra imprese edili, costruzioni di opere pubbliche, private ed affini con sede in Venezia e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni;
Veduto il decreto Ministeriale 19 ottobre 1908 col quale fu riconosciuto, ai sensi e per gli effetti della legge predetta, il « Sindacato veneto per l'assicurazione degli operai fra imprese edili, costruzioni di opere pubbliche, private ed affini » con sede in Venezia e ne fu approvato lo statuto;
Veduto il testo di statuto in vigore approvato con decreto Ministeriale 13 maggio 1927;
Veduto il R. decreto 20 luglio 1923 con cui fu sciolto il Consiglio di amministrazione del Sindacato predetto e fu nominato un Regio commissario;

Veduta la proposta fatta dal Regio commissario per la messa in liquidazione del Sindacato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sindacato veneto per l'assicurazione degli operai fra imprese edili, costruzioni di opere pubbliche, private ed affini con sede in Venezia è sciolto ed è nominato liquidatore il Regio commissario presso il Sindacato stesso, rag. Manlio Bottini.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, i soci del Sindacato dovranno provvedere in altro modo agli obblighi di assicurazione contro gli infortuni entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Al liquidatore sarà corrisposto sul bilancio del Sindacato una indennità giornaliera di L. 50, nonchè il rimborso delle spese di viaggio che egli debba compiere per l'esecuzione delle sue funzioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio 85. — MONACELLI.

(369)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giovanni Piovan.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Giovanni Angelo Piovan, nato a Venezia il 18 maggio 1892 da Arturo e da Giacoma Artuso, chiamata Nina, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giovanni Angelo Piovan il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 9 gennaio 1929 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Giovanni Angelo Piovan il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(360)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Luisa Guantieri.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Luisa Guantieri, nata a Napoli il 21 maggio 1896 da Paolo e da Marianna Massai, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Luisa Guantieri il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 9 gennaio 1929 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Luisa Guantieri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(361)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1928.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cefalù, in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Cefalù (Palermo);

Decreta:

L'attivazione del nuovo Catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1929 - Anno VII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cefalù (Palermo) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(351)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.

Soppressione della Regia agenzia consolare di Moûtiers ed istituzione di quella di Albertville (Chambéry).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regia agenzia consolare in Moûtiers, alla dipendenza del Regio consolato in Chambéry, è soppressa ed in sua vece è istituita una Regia agenzia consolare in Albertville, dipendente dal medesimo Consolato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(363)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1928.

Soppressione di alcune Regie agenzie consolari dipendenti dalla Regia legazione in Montevideo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Cerro Largo, Pando, Treinta y Tres, Trinidad de Flores e Maldonado, dipendenti dalla Regia legazione in Montevideo, sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro*: GRANDI.

(364)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1928.

Proroga al 31 dicembre 1929 del termine per la riscossione del contributo di cent. 10 a tonnellata a favore degli uffici portuali del lavoro.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 15 giugno 1925, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno a riscuotere, per le spese del suo funzionamento e per le spese di vigilanza, una contribuzione di centesimi dieci su ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata, limitatamente al periodo 22 giugno 1925-30 giugno 1926 e i successivi decreti di proroga in data 28 giugno 1926, 25 giugno 1927, 30 dicembre 1927 e 30 giugno 1928;

Visti i propri decreti 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926, 4 marzo 1926 con i quali si autorizzavano gli Uffici del lavoro portuale di Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia e Brindisi a riscuotere il suddetto contributo fino al 28 febbraio 1927, e i successivi decreti di proroga in data 24 febbraio 1927, 30 dicembre 1927 e 30 giugno 1928;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1928, con il quale si autorizzava l'Ufficio del lavoro portuale di Cagliari a riscuotere il predetto contributo, limitatamente al periodo 1° ottobre 1928-31 dicembre 1928;

Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

Il termine per la riscossione, da parte degli Uffici del lavoro portuale di Livorno, Savona, La Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi e Cagliari, del contributo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nei porti stessi, imposto con i citati decreti, è prorogato al 31 dicembre 1929.

Roma, addì 30 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale: MARTELLI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(362)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1929.

Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa merci di Bologna.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1923, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e gli articoli 6, 7 e 8 del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento 4 maggio 1926 della Borsa merci di Bologna, approvato dal Ministro per l'economia nazionale il giorno 18 dello stesso mese;

Vedute le proposte del Consiglio provinciale dell'economia di Bologna in ordine alla costituzione per l'anno 1929 della Deputazione della locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1929 la Deputazione della Borsa merci di Bologna è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegati governativi:

1. Todaro comm. prof. Francesco.
2. Panterna cav. Pompeo.

Delegati dal Consiglio provinciale dell'economia:

3. Neri Alfonso.
4. Turri Salvatore.
5. Venturi Brenno.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia:

1. Antola Giuseppe.
2. Orlandi dott. Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Lessona.

(366)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1929.
Nomina dei componenti la Deputazione della Borsa merci di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio e gli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per la sua esecuzione approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Vedute le proposte dell'Istituto d'emissione e del Consiglio provinciale dell'economia di Genova, in ordine alla costituzione per l'anno 1929 della Deputazione per la locale Borsa merci;

Decreta:

Per tutto l'anno 1929 la Deputazione della Borsa merci di Genova è costituita come segue:

Membri effettivi:

Delegato governativo:

1. Bocciardo comm. Ettore.

Rappresentanti dell'Istituto di emissione quale esercente la locale Stanza di compensazione:

2. Moro Tommaso.
3. Rolla cav. uff. dott. Ferdinando.

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia:

4. Bertorello cav. Achille.
5. Cismondi dott. Edoardo.
6. Sanguineti Angelo.
7. Zini dott. Ettore.

Membri supplenti:

Designati dal Consiglio provinciale dell'economia:

1. Parodi Lorenzo.
2. Parodi Alberto.
3. Pedemonte Lorenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: Lessona.

(367)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1929.
Determinazione della misura del saggio d'interesse per mutui di favore da concedersi ai Comuni della Sicilia dal Banco di Sicilia, sezione Cassa di risparmio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308;
Vista la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);
Vista la deliberazione del 10 novembre 1928 presa dal direttore generale del Banco di Sicilia con i poteri del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il saggio d'interesse per i mutui di favore da concedersi dal Banco di Sicilia, per mezzo della sua sezione di Cassa di risparmio, ai Comuni della Sicilia per opere di incontestabile pubblica utilità, ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, viene determinato nella misura del 5 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
Martelli.

Il Ministro per i lavori pubblici:
Giuriati.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

(365)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1929.
Nomina dei componenti la Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1793, contenente disposizioni sul prezzo delle acque potabili;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1925, n. 294,

col quale si è provveduto alla nomina della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai termini dell'articolo 6 del precitato R. decreto-legge 4 settembre 1925, alla nomina dei componenti la Commissione suddetta per il triennio 1929-31;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione centrale arbitrale per il prezzo delle acque potabili, di cui all'art. 6 del sopracitato R. decreto 4 settembre 1925, n. 1793, per il triennio 1929-31, i seguenti signori:

a) gr. uff. avv. Ferdinando Rocco, consigliere di Stato, con le funzioni di presidente;

b) gr. uff. dott. Giovanni Belli, ispettore generale nel Ministero dell'economia nazionale;

c) comm. dott. Carmine Senise, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

d) on. ing. Aurelio Drago, ex deputato al Parlamento, e comm. ing. prof. Michele Lo Presti, quali tecnici esperti nell'industria degli acquedotti.

Art. 2.

L'ufficio di segreteria della Commissione è composto dei signori:

comm. ing. Raimondo Pellegrini, ispettore capo nel Ministero dell'economia nazionale;

cav. dott. Federico Puerini, consigliere nel Ministero dell'economia nazionale.

Roma, addì 2 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELL.

p. *Il Ministro per l'interno:*
BIANCHI.

(368)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1929.
Modificazione del regolamento per il funzionamento della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con decreto Ministeriale 7 dicembre 1927.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Vista la legge 17 marzo 1927, n. 361, concernente la costituzione della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1927, che approva il regolamento per il funzionamento della suddetta Cassa;

Ritenuta la necessità di semplificare il versamento a favore della Cassa stessa della ritenuta straordinaria mensile fatta a carico dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziaria;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 14 del decreto Ministeriale 7 dicembre 1927 che approva il regolamento per il funzionamento della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie è sostituito il seguente:

« I ruoli, le note modello e le note nominative pel pagamento degli stipendi dei cancellieri e segretari giudiziari, nonchè i mandati diretti emessi dal Ministero saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile di una lira, stabilita dall'art. 6, n. 3, della legge 17 marzo 1927, n. 361.

« La ragioneria centrale presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto, all'inizio di ciascun semestre provvederà al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verrà presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio all'inizio del semestre. Il versamento sarà effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto alla Cassa nazionale medesima, presso la Banca d'Italia, sede di Roma, a norma dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 17 marzo 1927, n. 361.

« Al termine di ciascun semestre verrà accertata la somma effettivamente dovuta alla Cassa in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla metà ed al termine del semestre stesso, e sarà versata la differenza in più dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre ».

Art. 2.

Il presente decreto avrà esecuzione dal 1° gennaio 1929.

Roma, addì 19 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro Guardasigilli ROCCO.

(373)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Proft fu Carla, nato a Trieste il 25 novembre 1883 e residente a Trieste, via della Cereria, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Profeti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Proft è ridotto in « Profeti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Proft nata Ulcigrai di Cristoforo, nata il 25 giugno 1879, moglie;
2. Lia di Augusto, nato il 25 agosto 1908, figlia;
3. Letizia di Augusto, nata il 22 ottobre 1909, figlia;
4. Lucilla di Augusto, nata il 14 aprile 1912, figlia;
5. Lucio di Augusto, nata il 4 novembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(224)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Reder fu Ignazi, nato a Czernowitz (Bucowina) l'8 gennaio 1869 e residente a Trieste, via Udine, 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Redi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Reder è ridotto in « Redi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Barbara Reder nata Hladnik di Giuseppina, nata il 2 dicembre 1869, moglie;
2. Mirjan di Giulio, nata il 21 novembre 1906, figlia;
3. Leo di Giulio, nato il 12 novembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(225)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emerico Rechtsteiner fu Adamo, nato a Trieste il 16 febbraio 1901 e residente a Trieste, via A. Volta, 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Restani »;

Veduta che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emerico Rechtsteiner è ridotto in « Restani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emilia Rechtsteiner nata Pahor di Luigi, nata il 1° gennaio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(226)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marino Ruzic fu Marino, nato a Spalato il 2 febbraio 1878 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 844, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Russi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marino Ruzic è ridotto in « Russi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Ruzic nata Ramadanovic fu Zenko, nata il 10 ottobre 1889, moglie;
2. Giordano di Marino, nato il 29 dicembre 1909, figlio;
3. Daniza Natalia di Marino, nata il 18 dicembre 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(227)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Scherl di Giovanni, nato a Trieste il 23 gennaio 1884 e residente a Trieste, via Piccardi, 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Scherl è ridotto in « Scelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Anna Scherl nata Rudan di Nicolò, nata il 21 marzo 1887, moglie;
2. Angela (Lina) di Rodolfo, nata il 20 giugno 1908, figlia;
3. Giovanni di Rodolfo, nato il 6 settembre 1910, figlio;
4. Livia di Rodolfo, nata il 2 marzo 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(228)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Schurk di Pasquale, nato a Trieste il 30 luglio 1906 e residente a Trieste, via della Guardia, 15-a, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scaltri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Schurk è ridotto in « Scaltri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(229)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pasquale Schurk fu Francesco, nato a Trieste il 12 luglio 1870 e residente a Trieste, via della Guardia, 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scaltri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Pasquale Schurk è ridotto in « Scaltri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresa Schurk nata Brustolini fu Giuseppe, nata il 2 novembre 1872, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(230)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di insegnante titolare di disegno e plastica nella Regia scuola di avviamento di Colle Val d'Elsa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la lettera n. 106561 dell'11 maggio 1928 del Ministero delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di disegno a mano libera, ornamentale e plastica nella Regia scuola di avviamento di Colle Val d'Elsa.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante assegnato al grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo ed eventuale caroviveri, e la prosegue fino al grado 9° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per le scuole di avviamento. Esso viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione tecnico-professionale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale di abilitazione all'insegnamento artistico-industriale o diploma originale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di diploma;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie più importanti contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto d'istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 7 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(372)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 23.

Media dei cambi e delle rendite
del 28 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.68
Svizzera	367.52
Londra	92.641
Olanda	7.66
Spagna	312.17
Belgio	2.655
Berlino (Marco oro)	4.54
Vienna (Schillinge)	2.687
Praga	56.60
Romania	11.35
Peso argentino Oro	18.20
Peso argentino Carta	8 —
New York	19.092
Dollaro Canadese	19.02
Oro	368.39
Belgrado	33.65
Budapest (Pengo)	3.33
Albania (Franco oro)	365.50
Norvegia	5.10
Russia (Cervonetz)	98 —
Svezia	5.11
Polonia (Sloty)	214.50
Danimarca	5.10
Rendita 3,50 %	71.05
Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Rendita 3 % lordo	44.825
Consolidato 5 %	81.75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.70

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 31

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 30 novembre 1928 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5,051,944,249.61	+ 71
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero.	L. 4,383,183,905.89		+ 450,499
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere	» 1,635,720,941.62		— 424,046
		6,018,904,847.51	+ 26,453
Riserva totale . . . . L.		11,070,849,097.12	+ 26,524
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,836,187,265.07	—
Cassa . . . . »		102,321,566.92	— 3,491
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3,720,304,981.54	+ 319,801
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		36,413,176.91	+ 19,724
Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1,752,759,751.96		
Anticipazioni { su sete e bozzoli	» 9,137,128.10		
		1,761,896,880.06	+ 321,607
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1,080,356,798.18	+ 41,966
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 173,676,497.48		+ 42,047
altri	» 81,315,163.59		+ 13,500
		254,991,661.07	+ 55,547
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,981,960.11	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		140,463,208.72	— 956
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,160,012,292.84	— 64,924
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	» 12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 35,206,437.20		— 35,946
Impiego fondo pensioni	» 181,198,390.54		+ 2,154
Debitori diversi	» 384,262,689.48		— 431,097
		642,692,517.22	— 464,889
Spese . . . . L.		—	— 178,773
L.		22,143,471,405.76	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		29,258,200,086.78	+ 435,908
L.		51,401,671,492.54	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		183,766,630.71	+ 39,496
TOTALE GENERALE . . L.		51,585,438,123.25	+ 547,540

Saggio normale dello sconto 5.50 per cento (dal 25 giugno 1928).

Il governatore: STRINGHER.

(6580)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

dicembre 1928 (VII)

			DIFFERENZE con la situazione al 30 novembre 1928 — (migliaia di lire)
PASSIVO.			
Circolazione dei biglietti . . . . . L.		17,295,393,450 —	+ 176,780
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . . »		716,086,006.12	+ 161,996
Depositi in conto corrente fruttifero . . . . . »		1,525,213,243.26	— 78,171
Conto corrente del Regio tesoro . . . . . »		300,000,000 —	—
L.		19,836,692,699.38	+ 260,605
Capitale . . . . . L.		240,000,000 —	—
Massa di rispetto . . . . . »		48,000,000 —	—
Riserva straordinaria . . . . . »		12,025,412.33	—
Conti correnti passivi . . . . . »		70,709,470.28	+ 37,551
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . . »		824,775,233.58	— 9,909
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento interessi all'Istituto di liquidazioni) »		60,000,000 —	+ 20,000
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti . . . . . L.	35,242,753.13		— 40,070
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46,000,000 —		—
Creditori diversi . . . . . »	912,659,399.65		+ 146,872
		993,902,152.78	+ 106,802
Rendite . . . . . L.		—	— 400,279
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . . L.		57,366,437.41	+ 57,366
L.		22,143,471,405.76	—
Depositanti . . . . . »		29,258,200,086.78	+ 435,908
L.		51,401,671,492.54	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		183,766,630.71	+ 39,496
TOTALE GENERALE . . L.		51,585,438,123.25	+ 547,540

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 55.81 %.

p. *Il ragioniere generale:* G. ROSA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni Tesoro ordinari eserc. 1925-1926	4221	Cap. 10,000 —	*Ratti Maria* fu Ilario.	*Becuti Edvige-Maria* fu Ilario, *moglie di Ratti Costantino.*
Cons. 5 %	197084	135 —	Giunta Teresa fu Francesco, vedova Di Bartolo, dom. in Modica (Siracusa); con usufrutto vitalizio a Catandella Rosario fu Michelangelo, dom. in Modica (Siracusa).	Giunta Teresa fu Francesco, *moglie di Iuvara Francesco*, dom. come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
»	333676	60 —	Momigliano *Arturo* ed Ada fu Moise, minori, sotto la patria potestà della madre Viterbo Ida, vedova di Momigliano Moise, dom. in Asti (Alessandria).	Momigliano *Emanuele* ed Ada fu Moise, minori, ecc. come contro.
» »	31020 10720	55 — 430 —	Momigliano *Mario, Aldo, Arturo* ed Ada fu Moise, minori, ecc. come la precedente.	Momigliano *Donato, Isacco, Emanuele* ed Ada fu Moise, minori, ecc. come contro.
»	447555	500 —	*Perini* Itala fu Luigi, *nubile*, dom. in *Moncalvo* (*Alessandria*), vincolata.	*Barale-Perini Itala* fu Luigi, *vedova di Dell'Aglio Lorenzo*, dom. in *Torino*, vincolata.
3.50 %	427961	66.50	Celle Rodolfo, Ersilia, Emilia e *Mario* fu Francesco, gli ultimi tre minori, sotto la patria potestà della madre Ester Canessa fu Bartolomeo, vedova Celle, dom. a Genova.	Celle Rodolfo, Ersilia, Emilia e *Lodovico-Mario* fu Francesco, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	535	Cap 10,000 —	Codda Albina-*Iosefina* di *Benedetto*, minore sotto la patria potestà del padre.	Codda Albina-*Giuseppina* di *Nicolò-Benedetto*, minore, ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	401	» 1,500 —	Tagliavacche *Albertina* di *Giorgio*, minore, sotto la patria potestà del padre.	Tagliavacche *Maria-Albertina* di *Francesco-Giorgio*, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	422884	660 —	Malinconico Filomena di *Nicola*, minore, sotto la patria potestà della madre Migliaro Rachele fu Nicola, dom. in Striano (Caserta).	Malinconico Filomena di *Giuseppe*, minore, ecc. come contro.
»	77988	100 —	*Palumbo Michele* di Luigi, dom. a Montenero di Bisaccia (Campobasso).	*Palombo Angelo-Michele* di Luigi, dom. come contro.
Buono Tesoro novennale 3ª serie	326	Cap. 14,500 —	Pittaluga *Vittoria* di Gaetano, minore, sotto la patria potestà del padre.	Pittaluga *Maria-Vittoria* di Gaetano, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 gennaio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.